Legge regionale 11 novembre 2009 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

**Codice regionale dell'edilizia.**

## Art. 18

*(Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa a permesso di costruire) (3)(4)*

**1.** In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi di cui all'articolo 19.

(2)(5)

**2.** Gli interventi di cui al comma 1sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 29, se dovuto e sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 26, con l'obbligo di presentare la segnalazione certificata almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

(1)(6)

Note:

**1** Parole aggiunte al comma 2 da art. 142, comma 1, L. R. 26/2012

**2** Comma 1 sostituito da art. 4, comma 3, L. R. 13/2014

**3** Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 1, L. R. 24/2015

**4** Rubrica dell'articolo modificata da art. 35, comma 9, L. R. 29/2017

**5** Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 10, L. R. 29/2017

**6** Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 11, L. R. 29/2017